

**D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 <sup>(1)</sup>.**

**Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1955, n. 225.

---

**1-5. <sup>(2)</sup>.**

-----  
<sup>(2)</sup> Hanno modificato gli artt. 17, 25, 27, 34 e 36 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

**6. <sup>(3)</sup>.**

-----  
<sup>(3)</sup> Superato: modificava l'art. 8, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali, poi sostituito.

---

**7-10. <sup>(4)</sup>.**

-----  
<sup>(4)</sup> Hanno modificato gli artt. 42, 59, 61 e 54, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

**11.** La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitario addetto all'Ufficio sanitario comunale, di cui al secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è composta come segue:

a) dal sindaco, che la presiede;

b) di due professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene ed uno di chimica o patologia medica, scelti dal Consiglio comunale;

c) di un funzionario medico appartenente ai ruoli della Amministrazione della sanità pubblica designato dal prefetto;

d) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, scelto dal Consiglio comunale.

Un funzionario dell'Amministrazione comunale esercita le funzioni di segretario <sup>(5)</sup>.

-----

(5) Vedi l'art. 54, comma primo, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie) e gli artt. 60 e 63, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

---

12. <sup>(6)</sup>.

-----

(6) Ha sostituito l'art. 69, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

13. <sup>(7)</sup>.

-----

(7) Superato: modificava gli artt. 44, 47 e 50, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali, poi sostituiti.

---

14. <sup>(8)</sup>.

-----

(8) Ha modificato l'art. 85, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

15. La Commissione giudicatrice del concorso per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e di profilassi, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con [regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265](#) <sup>(9)</sup>, è composta come segue:

- a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, scelto dall'Amministrazione provinciale;
- c) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, designato dall'Istituto superiore di sanità;
- d) il medico provinciale;
- e) un direttore di reparto di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, scelto dall'Amministrazione provinciale.

Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario <sup>(9/a)</sup>.

-----

(9) Riportato al n. B/II. Vedi, anche, gli artt. 67 e segg., [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

(9/a) La [L. 31 marzo 1971, n. 202](#) (Gazz. Uff. 30 aprile 1971, n. 108) ha così disposto:

«*Articolo unico.* Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale sanitario dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), e di cui all'art. 15, del [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della stessa amministrazione che bandisce il concorso».

---

**16-17.** <sup>(10)</sup>.

-----

(10) Hanno modificato gli artt. 86 e 88 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

**18.** Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(11)</sup>, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno determinate norme di carattere generale circa le materie e i programmi particolareggiati di esame per i concorsi a posto di sanitario addetto all'Ufficio sanitario comunale, previsti nel secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) <sup>(12)</sup>, e per i concorsi a posti del personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di cui all'art. 85 dello stesso testo unico.

È soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66, ultimo comma degli artt. 73 e 74, penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) <sup>(13)</sup>.

È soppresso il secondo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento e il riferimento, contenuto nel secondo comma del successivo art. 60, all'art. 7 del medesimo.

-----

(11) Ora, Ministero della sanità.

(12) In materia, è ancora in vigore il [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali; per i veterinari, vedi, però, il [D.M. 27 ottobre 1965](#), anch'esso ivi riportato.

(13) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

---

**19.** Per la composizione e presidenza della Commissione giudicatrice dei concorsi per la promozione a posti di direttore e coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 sostituendosi al componente di cui alla lettera c) di tale articolo un professore universitario di ruolo o fuori ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale <sup>(14)</sup>.

È abrogato l'art. 77 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) <sup>(14/a)</sup>.

-----

[\(14\)](#) Vedi, anche, gli artt. 76 e 78, [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

[\(14/a\)](#) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

---

**20.** Per l'assunzione e le promozioni del personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica o di profilassi, istituito stabilmente dalla Provincia, a termini degli articoli 92, 93 e 94, ultimo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli per il personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e, per il resto, in quanto applicabili, le norme previste per il personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e di profilassi contenute nel regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) <sup>(14/a)</sup>.

È abrogato l'art. 79 di tale regolamento.

-----

[\(14/a\)](#) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

---

**21.** La Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione del personale medico di cui al precedente articolo è composta come segue:

- a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, scelto dall'Amministrazione provinciale;
- c) il medico provinciale;
- d) un medico, dipendente provinciale, scelto dall'Amministrazione provinciale.

Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

È abrogato il secondo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con [regio decreto 11 marzo 1935, n. 281](#) <sup>(14/a)</sup>.

-----

[\(14/a\)](#) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

---

22. <sup>(15)</sup>.

-----

[\(15\)](#) Ha modificato l'art. 119 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie), e l'art. 29, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

---

23. Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265](#) <sup>(16)</sup>, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario.

Alla predetta autorizzazione si applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può formulare piani per il coordinamento della attività degli ambulatori della Provincia.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale <sup>(17)</sup>.

-----

[\(16\)](#) Riportato al n. B/II.

[\(17\)](#) Cfr. l'art. 25 del presente decreto.

---

24. Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265](#), quando si tratti degli stabilimenti balneari ivi contemplati è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario.

Alla predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro venti giorni dalla data di ricevimento.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

-----

---

**25.** È attribuito al sindaco, che provvede sentito l'Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265](#), modificato con [legge 1° maggio 1941, n. 422](#) <sup>(18)</sup>.

-----

[\(18\)](#) Riportato al n. B/II. Cfr. l'art. 23 del presente decreto.

---

**26-28.** <sup>(19)</sup>.

-----

[\(19\)](#) Hanno modificato gli artt. 209 e 228 del R.D. 27 luglio 2934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

**29.** I quattro quinti del fondo annualmente stanziato nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per il rimborso delle spese di cura di cui all'art. 303 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), sono ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, fra le Prefetture che provvedono alla liquidazione delle rette di spedalità ed al rimborso delle relative contabilità <sup>(20)</sup>.

Il controllo preventivo sugli ordinativi di pagamento emessi dai prefetti sarà effettuato dagli Uffici speciali di ragioneria e dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16 <sup>(21)</sup>, 14 giugno 1945, n. 355 <sup>(22)</sup>, 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni, con la [legge 3 febbraio 1951, n. 164](#) <sup>(21)</sup>, fino a quando agli Uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

-----

[\(20\)](#) L'art. 303 del R.D. 27 luglio 2934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie) non è più in vigore: vedi, per la disposizione corrispondente a quella che qui interessa, l'art. 19, co. I, [L. 25](#)

[luglio 1956, n. 837](#), riportata alla voce Malattie infettive e sociali, e la [L. 4 agosto 1942, n. 1128](#), che qui si riporta:

«*Articolo unico.* Qualora gli istituti ospedalieri di cui all'art. 303, comma secondo, del testo unico leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), non siano in condizioni, per deficienza di rendite, di assolvere interamente l'obbligo statutario del ricovero dei malati venerei in fase contagiate, le spese di degenza sono a carico dello Stato per la quota eccedente la media delle spese sostenute, allo stesso titolo, dai medesimi istituti, nel triennio precedente l'esercizio nel quale si verifica la deficienza predetta.

Tale media è accertata dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze».

Vedi inoltre gli artt. 30 e 32, [D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056](#), riportato anch'esso alla voce Malattie infettive e sociali.

[\(21\)](#) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.

[\(22\)](#) Riportato alla voce Corte dei conti.

[\(21\)](#) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.

---

**30-32.** [\(23\)](#).

-----

[\(23\)](#) Hanno modificato gli artt. 339, 346, 372 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Si veda il T.U. delle leggi sanitarie).

---

**33.** [\(24\)](#).

-----

[\(24\)](#) Ha modificato l'art. 58, [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), e l'art. 5, [R.D. 9 gennaio 1927, n. 147](#), riportati, rispettivamente, alla voce Sicurezza pubblica e Gas tossici.

---

**34-39.** [\(25\)](#).

-----

[\(25\)](#) Hanno modificato o soppresso gli artt. 6-10, 12, 19, 20 e 24, [R.D. 9 gennaio 1927, n. 147](#), riportato alla voce Gas tossici.

---

**40.** [\(26\)](#).

-----  
[\(26\)](#) Ha modificato l'art. 1, [L. 25 luglio 1952, n. 1009](#), riportato alla voce Zootecnia. Il presente articolo è stato poi abrogato dall'art. 12-bis, [L. 15 gennaio 1991, n. 30](#), aggiunto dall'art. 8, [L. 3 agosto 1999, n. 280](#).

---

**41-54.** [\(27\)](#).

-----

[\(27\)](#) Hanno modificato o soppresso gli artt. 94, 36, 37, 42-45, 48, 64, 68, 72, 75, 76 e 100, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1631](#), riportato alla voce Ospedali.

---

**55.** Per le autorizzazioni amministrative previste dagli articoli 23, 24, 25, 33 e 37 del presente decreto continuano a corrispondersi le tasse di concessione governativa fissate dalle norme in vigore [\(28\)](#).

-----

[\(28\)](#) Vedi ora i nn. 27, 25, 28 lett. a), 72, lett. b), della tabella A, al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

---

**56.** [\(29\)](#).

-----

[\(29\)](#) Ha modificato gli artt. 5, 7 e 8, L. 10 marzo 1955, n. 97, riportata alla voce Ospedali.

---

**57.** Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

-----